REGOLAMENTO (CEE) N. 3551/82 DEL CONSIGLIO

del 29 dicembre 1982

che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'8 ottobre 1981 è stato firmato il protocollo addizionale alla seconda convenzione ACP-CEE, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea;

considerando che in attesa dell'entrata in vigore di detto protocollo è opportuno che la Comunità, tenendo conto delle disposizioni di quest'ultimo, proroghi in modo autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1983, il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, quale è previsto dal regolamento (CEE) n. 439/81 [1], prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/82 [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1983 il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico è quello risultante dall'allegato del regolamento (CEE) n. 439/81.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MØLLER

---

[1] GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 19.
[2] GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 1.